

**Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica francese
sulla riammissione delle persone in situazione irregolare**

Concluso il 28 ottobre 1998

Approvato dall'Assemblea federale il 20 aprile 1999²

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 2000

(Stato 1° marzo 2000)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica francese

qui di seguito denominati «le Parti Contraenti»,

mossi dal desiderio di rafforzare la cooperazione tra le due Parti Contraenti, allo scopo di assicurare una migliore applicazione delle norme sulla circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore,

nel rispetto dei trattati e delle convenzioni internazionali e animati dalla volontà di lottare contro l'immigrazione irregolare,

mossi dal desiderio di sostituire l'Accordo del 30 giugno 1965³ tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la riaccettazione di persone al confine,

su base di reciprocità,

hanno convenuto quanto segue:

I. Campo d'applicazione dell'accordo

Art. 1

(1) Il presente Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese è applicabile parimenti al Principato del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, per il Principato del Liechtenstein, in base ai trattati bilaterali in vigore fra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione del presente Accordo.

RU **2003** 2600; FF **1999** 1273

¹ Dal testo originale francese.

² Art. 1 let. c del DF del 20 apr. 1999 (RU **2001** 1524).

³ [RU **1965** 517, **1986** 691]

(2) Ai fini del titolo II del presente Accordo, l'espressione «cittadino delle Parti Contraenti» si intende riferita ai cittadini della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.

(3) Ai fini del titolo III del presente Accordo, l'espressione «cittadini di Stati terzi» si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza francese, svizzera o del Principato del Liechtenstein.

(4) Ai fini dell'articolo 2 capoverso 1 del presente Accordo, l'espressione «cittadinanza della Parte Contraente richiesta» si intende come «cittadinanza svizzera o del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.

(5) Ai fini dell'articolo 3 capoverso 2 del presente Accordo, l'espressione «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta» va intesa come «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione svizzera o del Principato del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.

(6) Ai fini dell'articolo 6 capoverso 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l'espressione «territorio della Parte Contraente richiesta» si riferisce al territorio della Confederazione svizzera e a quello del Principato del Liechtenstein.

Ai fini dell'articolo 6 capoverso 2 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l'espressione «visto o titolo di soggiorno qualsiasi rilasciato dalla Parte Contraente richiesta» va intesa come «visto o titolo di soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein».

(7) Ai fini dell'articolo 7 secondo trattino del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l'espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein».

Ai fini dell'articolo 7 terzo trattino del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l'espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione svizzera o del Principato del Liechtenstein.

Ai fini dell'articolo 7 quarto trattino del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l'espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein».

(8) Ai fini dell'articolo 10 capoverso 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, il termine «territorio» va inteso come «territorio svizzero e del Principato del Liechtenstein».

II. Riammissione dei cittadini delle parti contraenti

Art. 2

(1) Ciascuna Parte Contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità speciali, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti sul territorio della Parte Contraente richiedente, purché sia accertato o presunto che questi possenga la cittadinanza della Parte Contraente richiesta.

(2) La Parte Contraente richiedente riammette alle stesse condizioni la persona in questione se verifiche susseguenti dimostrano che questa non possiede la cittadinanza della Parte Contraente richiesta al momento della sua uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

Art. 3

(1) La cittadinanza della persona è considerata accertata sulla base dei documenti in corso di validità elencati qui di seguito:

Per la Confederazione svizzera:

- passaporto;
- carta d'identità;
- attestato d'identità provvisorio;
- libretto di famiglia recante menzione di una località d'attinenza in Svizzera.

Per la Repubblica francese:

- passaporto;
- carta d'identità nazionale;
- certificato di cittadinanza;
- decisione di naturalizzazione o di reintegrazione nella cittadinanza francese.

(2) La cittadinanza è da ritenersi presunta sulla base di uno degli elementi seguenti:

- documento scaduto figurante nel capoverso precedente;
- documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta, facente stato dell'identità dell'interessato (licenza di condurre, libretto di navigazione, libretto militare, ecc.);
- documento di registrazione consolare o documento di stato civile;
- titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti;
- fotocopia di uno dei documenti sopra elencati;
- dichiarazioni dell'interessato acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte richiedente;
- deposizioni verbalizzate di testimoni affidabili.

Art. 4

(1) Se la cittadinanza è presunta sulla base degli elementi di cui all'articolo 3 capoverso 2, le autorità consolari della Parte richiesta rilasciano immediatamente un lasciapassare.

(2) Qualora sussistano dubbi sugli elementi che fondano la presunzione della cittadinanza o in assenza di tali elementi, le autorità consolari della Parte richiesta procedono, entro tre giorni o due giorni feriali a partire dalla domanda della Parte

richiedente, all'audizione dell'interessato. Tale audizione è organizzata non appena possibile dalla Parte richiedente d'intesa con l'autorità consolare interessata.

Qualora, in seguito all'audizione, si stabilisca che la persona interessata è in possesso della cittadinanza della Parte richiesta, l'autorità consolare rilascia subito il lasciapassare, in ogni caso entro sei giorni a partire dalla domanda di riammissione.

Art. 5

(1) Le informazioni che debbono figurare nella domanda di riammissione e le condizioni della sua trasmissione sono previste da un protocollo allestito dai ministri competenti delle due Parti Contraenti.

(2) La parte richiedente assume, fino alla frontiera della Parte Contraente richiesta, le spese di trasporto delle persone di cui richiede la riammissione.

III. Riammissione di cittadini di Stati terzi

Art. 6

(1) Ciascuna Parte Contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso o di soggiorno vigenti sul territorio della Parte Contraente richiedente, purché sia stabilito che tale cittadino sia entrato sul suo territorio dopo aver soggiornato o essere transitato attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta.

(2) Ciascuna Parte Contraente riammette sul suo territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso o di soggiorno vigenti sul territorio della Parte Contraente richiedente, allorché tale cittadino sia in possesso di un visto o di un titolo di soggiorno qualsiasi rilasciato dalla Parte Contraente richiesta e in corso di validità.

Art. 7

L'obbligo di riammissione di cui all'articolo 6 non sussiste per:

- i cittadini di Stati terzi aventi una frontiera comune con la Parte Contraente richiedente;
- i cittadini di Stati terzi a cui la Parte Contraente richiedente ha rilasciato un visto diverso da un visto di transito o da un permesso di soggiorno, a meno che la Parte richiesta abbia rilasciato un visto o un permesso di soggiorno di durata più lunga, in corso di validità;
- i cittadini di Stati terzi che soggiornano da più di sei mesi sul territorio della Parte Contraente richiedente, a meno che non siano in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Parte Contraente richiesta;

- i cittadini di Stati terzi ai quali la Parte Contraente richiedente ha riconosciuto lo statuto di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951⁴ sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967⁵, o lo statuto di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954⁶ sullo statuto degli apolidi;
- i cittadini di Stati terzi che sono effettivamente stati allontanati dalla Parte Contraente richiesta verso il loro Stato di origine o verso uno Stato terzo, a condizione che non siano entrati sul territorio della Parte Contraente richiedente dopo aver soggiornato sul territorio della Parte Contraente richiesta successivamente all'esecuzione della misura di allontanamento.

Art. 8

(1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 capoverso 1, l'ingresso o il soggiorno dei cittadini di Stati terzi sul territorio della Parte Contraente richiesta è accertato mediante i documenti di viaggio o d'identità delle persone interessate. L'ingresso o il soggiorno può anche essere presunto mediante qualsiasi altro mezzo previsto nel protocollo di cui all'articolo 5.

(2) Le informazioni che debbono figurare nella domanda di riammissione e le condizioni della sua trasmissione sono previste dal protocollo.

(3) La parte richiedente assume, fino alla frontiera della Parte Contraente richiesta, le spese di trasporto della persona di cui richiede la riammissione.

Art. 9

La Parte Contraente richiedente riammette sul suo territorio le persone per le quali, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dalla Parte Contraente richiesta, al momento della loro uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente risultano non soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6.

IV. Transito per allontanamento o consecutivo a una decisione di rifiuto d'ingresso sul territorio

Art. 10

(1) Ciascuna delle Parti Contraenti autorizza, su richiesta dell'altra, il transito dei cittadini di Stati terzi oggetto di una decisione di allontanamento o di rifiuto d'ingresso emanata dalla Parte richiedente. Il transito può avvenire per via terrestre o per via aerea.

⁴ RS **0.142.30**

⁵ RS **0.142.301**

⁶ RS **0.142.40**

(2) La Parte Contraente richiedente assume l'intera responsabilità della prosecuzione del viaggio del cittadino di uno Stato terzo verso il suo Paese di destinazione e riammette tale persona qualora, per un motivo qualsiasi, la decisione di allontanamento o di rifiuto d'ingresso non possa essere eseguita.

(3) La Parte Contraente che ha adottato il provvedimento di allontanamento o di rifiuto di ingresso deve comunicare alla Parte richiesta se, ai fini del transito, è necessario scortare la persona oggetto di tale provvedimento. Ai fini del transito, la Parte Contraente richiesta può:

- sia decidere di assicurare essa stessa la scorta, addebitando le spese relative alla Parte richiedente;
- sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte richiedente;
- sia autorizzare la Parte richiedente ad assicurare essa stessa la scorta sul suo territorio.

Nelle ultime due ipotesi, la scorta della Parte Contraente richiedente è posta sotto l'autorità dei Servizi competenti della Parte Contraente richiesta.

Art. 11

La trasmissione della domanda di autorizzazione al transito per allontanamento o consecutivo a un rifiuto d'ingresso avviene direttamente tra le autorità interessate, alle condizioni precisate nel protocollo.

Art. 12

(1) Se il transito avviene sotto scorta di polizia, gli agenti di scorta della Parte richiedente effettuano la loro missione in abiti borghesi, non armati e muniti dell'autorizzazione di transito.

(2) Se il transito avviene su strada, la scorta della Parte richiedente utilizza un autoveicolo privo di segni distintivi.

(3) In caso di transito per via aerea, la custodia e l'imbarco sono assicurati dalla scorta, con l'assistenza e sotto l'autorità della Parte richiesta.

(4) Se del caso, la custodia e l'imbarco possono essere assicurati dalla Parte richiesta, d'intesa con la scorta.

Art. 13

(1) Se lo straniero oggetto di una decisione d'allontanamento o di rifiuto d'ingresso non è accompagnato da una scorta, il transito può essere autorizzato soltanto per via aerea.

(2) Il transito, la custodia e l'imbarco sono assicurati da agenti della Parte richiesta.

(3) La custodia non può eccedere 24 ore a partire dall'arrivo all'aeroporto.

Art. 14

In occasione di un transito, in caso di rifiuto o impossibilità d'imbarco della persona oggetto di una decisione d'allontanamento o di rifiuto d'ingresso, la Parte Contraente richiedente può:

- sia riprenderla in consegna immediatamente o, se priva di scorta, entro 24 ore al massimo a partire dal suo arrivo all'aeroporto.
- sia domandare alla Parte richiesta di procedere a un nuovo imbarco e, nel frattempo, di assicurare la custodia di tale persona. La durata della custodia non può eccedere il tempo strettamente necessario alla partenza e, in ogni caso, 24 ore a partire dall'arrivo dello straniero all'aeroporto. Se la Parte richiesta non accoglie tale domanda, la Parte richiedente è tenuta a riprendere in consegna lo straniero di cui aveva richiesto il transito immediatamente o, in caso di forza maggiore, entro un nuovo termine di 24 ore. Il rifiuto d'imbarco nello Stato di transito è suscettibile di conseguenze giuridiche identiche a quelle previste dalla legislazione dello Stato richiedente nel caso in cui tale rifiuto abbia luogo sul suo territorio.

Art. 15

Qualora partecipino all'esecuzione di una decisione di allontanamento o di rifiuto d'ingresso, le autorità dello Stato di transito comunicano alle autorità dello Stato richiedente tutti gli elementi d'informazione relativi agli incidenti sopravvenuti nel corso dell'esecuzione di tali decisioni, in vista dell'applicazione delle conseguenze giuridiche previste dalla legislazione dello Stato richiedente.

Art. 16

(1) Le autorità dello Stato di transito accordano agli agenti di scorta dello Stato richiedente, in occasione dell'esercizio delle loro funzioni in base al presente Accordo, la medesima protezione e assistenza accordata ai corrispondenti agenti del proprio Stato.

(2) Gli agenti di scorta dello Stato richiedente sono parificati agli agenti dello Stato richiesto, per quanto concerne i reati di cui potrebbero essere vittime o che potrebbero commettere, in occasione del transito sul territorio dello Stato richiesto, nell'esercizio delle loro funzioni. Essi sottostanno al regime di responsabilità civile e penale della Parte sul territorio della quale operano.

Lo Stato richiesto ha competenza prioritaria; qualora decida di non esercitare tale competenza, ne informa immediatamente lo Stato richiedente. Quest'ultimo può allora esercitare la propria competenza, conformemente alla propria legislazione nazionale.

Art. 17

In caso di reato commesso dallo straniero in transito, lo Stato richiesto ha competenza prioritaria; qualora decida di non esercitare tale competenza, ne informa immediatamente lo Stato richiedente. Quest'ultimo può allora esercitare la propria competenza, conformemente alla propria legislazione nazionale.

Art. 18

Gli agenti di scorta che, in applicazione del presente Accordo, sono chiamati a svolgere le loro funzioni sul territorio dello Stato di transito, devono poter comprovare in ogni momento la propria identità, le proprie funzioni e la natura della loro missione esibendo l'autorizzazione di transito rilasciata dallo Stato richiesto.

Art. 19

(1) Qualora un agente di scorta dello Stato richiedente, in missione sul territorio dello Stato di transito in applicazione del presente Accordo, subisca un danno durante l'esecuzione o nel corso della missione, l'amministrazione dello Stato richiedente assume l'onere del pagamento degli indennizzi dovuti, senza esercitare rivalsa nei confronti dello Stato di transito.

(2) Qualora un agente di scorta dello Stato richiedente, in missione sul territorio dello Stato di transito in applicazione del presente Accordo, causi un danno durante l'esecuzione o nel corso della missione, lo Stato richiedente è responsabile del danno causato, conformemente al diritto della Parte richiesta.

(3) Lo Stato sul territorio del quale è causato il danno assicura il risarcimento dello stesso alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

(4) Lo Stato i cui agenti hanno causato danni sul territorio dell'altra Parte Contraente rimborsa integralmente a quest'ultima gli importi versati alle vittime o ai loro aventi diritto.

(5) Senza che sia compromesso l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e con l'eccezione della disposizione di cui al capoverso 4 del presente articolo, le due Parti Contraenti rinunciano, nel caso previsto dal capoverso 2 del presente articolo, a chiedere all'altra Parte Contraente il rimborso dell'ammontare dei danni subiti.

Art. 20

Il transito per allontanamento o consecutivo a un rifiuto d'ingresso può in particolare essere rifiutato:

- se lo straniero, nello Stato di destinazione, rischia di essere perseguitato a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche;
- se lo straniero, nello Stato di destinazione, rischia di essere accusato o condannato dinanzi a un tribunale penale per fatti anteriori al transito.

Art. 21

Le spese di trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, nonché quelle legate a un eventuale ritorno, sono a carico della Parte Contraente richiedente.

V. Protezione dei dati personali

Art. 22

(1) I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo devono essere trattati e protetti in conformità delle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti Contraenti e dei disposti delle convenzioni internazionali applicabili in materia e vincolanti le due Parti Contraenti.

In tale contesto,

- a) la Parte Contraente richiama utilizza i dati comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;
- b) ciascuna Parte Contraente informa l'altra, su richiesta, in merito all'utilizzo dei dati comunicati;
- c) i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l'esecuzione dell'Accordo. I dati possono essere trasmessi ad altre persone soltanto previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li ha comunicati.
- d) la Parte Contraente richiedente deve accertarsi dell'esattezza dei dati da trasmettere, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All'uopo occorre tenere conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario deve essere immediatamente avvertito. Quest'ultimo è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione necessaria.
- e) la persona interessata che ne faccia richiesta va informata in merito ai dati personali esistenti al suo riguardo e in merito alle modalità d'utilizzazione previste, secondo le condizioni stabilite dal diritto nazionale della Parte Contraente adita dalla persona interessata.
- f) i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale i dati sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell'uso di tali dati è assicurato conformemente al diritto nazionale di ciascuna delle Parti.
- g) le due Parti Contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l'accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo in base al diritto della Parte richiedente.

(2) Tali informazioni devono concernere esclusivamente:

- i dati personali riguardanti la persona da riammettere o da allontanare e, eventualmente, quelli riguardanti membri della sua famiglia (cognome, nome, se del caso cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza);
- la carta d'identità, il passaporto o gli altri documenti d'identità o di viaggio;
- gli altri dati necessari all'identificazione della persona da riammettere o da allontanare;
- i luoghi di soggiorno e gli itinerari;
- i permessi di soggiorno o i visti concessi all'estero.

VI. Disposizioni generali e finali

Art. 23

(1) Le competenti autorità delle Parti contraenti cooperano e si consultano per quanto necessario al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo.

(2) Ciascuna Parte può richiedere la riunione di esperti dei due Governi al fine di risolvere questioni relative all'applicazione del presente Accordo.

Art. 24

Il protocollo che stabilisce le modalità d'applicazione del presente Accordo indica anche:

- gli aeroporti e i valichi di frontiera terrestri utilizzabili per la riammissione e l'ingresso in transito degli stranieri;
- le autorità centrali o locali abilitate alla trattazione delle domande di riammissione e di transito;
- i termini di trattazione delle domande;
- le procedure per il rimborso delle spese di trasporto.

Art. 25

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi derivanti per le Parti Contraenti da:

- altri accordi internazionali di ammissione, di riammissione o di transito di cittadini stranieri;
- l'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951⁷ sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967⁸;

⁷ RS 0.142.30

⁸ RS 0.142.301

- l'applicazione degli Accordi firmati dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei diritti dell'uomo.

Art. 26

(1) Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà all'altra l'espletamento delle procedure costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo, il quale produrrà effetto il trentesimo giorno a partire dalla data dell'ultima notifica. L'entrata in vigore del presente Accordo rende caduco l'Accordo del 30 giugno 1965⁹ tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la riaccettazione di persone al confine, nonché gli scambi di note complementari¹⁰.

(2) Il presente Accordo ha validità illimitata. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi; la denuncia del presente Accordo ad opera di una delle Parti Contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein.

Art. 27

(1) Mediante notifica scritta all'altra Parte, ciascuna delle Parti Contraenti può sospendere l'applicazione del presente Accordo per gravi motivi, attinenti in particolare alla tutela della sicurezza nazionale, all'ordine pubblico o alla salute pubblica. Le Parti Contraenti comunicano senza indugio, per via diplomatica, la levata di tale provvedimento.

(2) La sospensione produce effetto il primo giorno del mese successivo alla ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Berna il 28 ottobre 1998, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Arnold Koller

Per il
Governo della Repubblica Francese:
Pierre Moscovici

⁹ [RU 1965 517, 1986 691]
¹⁰ [RU 1968 172, 1986 691]

Protocollo

1 Autorità centrali o locali abilitate alla trattazione delle domande di riammissione e di transito

1.1 Autorità abilitate alla trattazione delle domande di riammissione

1.1.1 Per la Parte francese

1.1.1.1 In generale

I servizi locali della Direction Centrale de la Police Aux Frontières (DCPAF) della Direzione Generale della Polizia Nazionale del Ministero dell'Interno competenti per i centri di cooperazione di polizia e dogana.

1.1.1.2 In particolare

Considerata la vicinanza geografica con il luogo di fermo della persona da riammettere e secondo modalità che saranno definite direttamente tra le autorità delle Parti contraenti competenti in materia di controllo transfrontaliero: i servizi locali della Direction Centrale de la Police Aux Frontières competenti per i punti di consegna situati sul territorio francese elencati ai numeri 6.2.1.1 e 6.2.1.2.

1.1.2 Per la Parte svizzera

1.1.2.1 In generale

I servizi cantionali o federali in funzione al centro di cooperazione di polizia e dogana.

1.1.2.2 In particolare

Considerata la vicinanza geografica con il luogo di fermo della persona da riammettere e secondo modalità che saranno definite direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti in materia di controllo transfrontaliero: i servizi cantionali o federali abilitati.

1.2 Autorità abilitate al trattamento delle domande di transito

1.2.1 Per la Parte francese

La Direction Centrale de la Police Aux Frontières – Bureau de l'éloignement.

1.2.2 Per la Parte svizzera

L'Ufficio federale dei rifugiati¹¹ del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

1.3 Autorità abilitate al trattamento delle difficoltà giuridiche

1.3.1 Per la Parte francese

La Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques, in relazione con la Direction Centrale de la Police Aux Frontières.

¹¹ Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) (vedi RU **2014** 4451).

1.3.2 Per la Parte svizzera

L'Ufficio federale dei rifugiati¹² del Dipartimento federale di giustizia e polizia in relazione con la Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri.

2 Informazioni che devono figurare nella domanda di riammissione di un cittadino di una Parte contraente e condizioni della sua trasmissione (articolo 5 capoverso 1)

2.1 La domanda di riammissione di un cittadino di una Parte contraente presentata in virtù dell'articolo 2 dell'Accordo deve contenere segnatamente le informazioni seguenti:

- dati sull'identità della persona in questione,
- elementi relativi ai documenti menzionati all'articolo 3 dell'Accordo che consentono di stabilire o presumere la nazionalità.

2.2 La domanda di riammissione è redatta su un formulario conforme al modello tipo che figura in allegato (n° 1) al presente Protocollo. Ogni voce deve essere compilata o stralciata.

2.3 La domanda di riammissione è trasmessa direttamente alle autorità definite ai numeri 1.1.1 e 1.1.2 del presente Protocollo, segnatamente per telecopia.

2.4 La Parte contraente richiesta risponde alla domanda nel più breve termine di tempo, il più tardi entro 24 ore dalla ricezione della domanda. Il termine è prorogato di tre giorni nel caso previsto all'articolo 4 capoverso 2 dell'Accordo.

2.5 La persona cui si riferisce la domanda di riammissione è consegnata soltanto dopo ricezione dell'accettazione della Parte contraente richiesta.

3 Informazioni che devono figurare nella domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo e condizioni della sua trasmissione (articolo 8 capoverso 2)

3.1 La domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in virtù delle disposizioni dell'articolo 6, capoverso 1 o 2, o dell'articolo 8 deve contenere segnatamente le informazioni seguenti:

- dati sull'identità e la nazionalità della persona in questione,
- elementi relativi ai documenti menzionati all'articolo 8 capoverso 1 dell'Accordo come anche al numero 4 del presente Protocollo che consentono di stabilire o constatare l'entrata o il soggiorno della persona in questione sul territorio della Parte contraente richiesta.

3.2 La domanda di riammissione è redatta su un formulario conforme al modello tipo che figura in allegato (n° 2) al presente Protocollo. Ogni voce deve essere compilata o stralciata. Tuttavia, quando lo straniero è intercettato nella

¹² Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM) (vedi RU 2014 4451).

zona di confine, la domanda di riammissione può essere presentata secondo una procedura semplificata convenuta tra i servizi locali competenti.

3.3 La domanda di riammissione è trasmessa direttamente alle autorità definite ai numeri 1.1.1 e 1.1.2 del presente Protocollo, segnatamente per telecopia.

3.4 La Parte contraente richiasta risponde alla domanda nel più breve termine di tempo, il più tardi entro 24 ore dalla ricezione della domanda.

3.5 La persona cui si riferisce la domanda di riammissione è consegnata soltanto dopo ricezione dell'accettazione della Parte contraente richiasta.

4 Mezzi che consentono di constatare l'ingresso o il soggiorno del cittadino di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiasta (articolo 8 capoverso 1)

4.1 L'entrata o il soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiasta sono stabiliti in base a uno degli elementi probatori seguenti:

- timbro d'entrata o d'uscita o altre indicazioni eventualmente menzionate sui documenti di viaggio o d'identità autentici, falsificati o contraffatti;
- titolo di soggiorno o autorizzazione di soggiorno scaduta da meno di due anni,
- visto scaduto da meno di sei mesi,
- titolo nominativo di trasporto che consente di stabilire l'ingresso della persona in questione sul territorio della Parte contraente richiasta o sul territorio della Parte contraente richiedente in provenienza dalla Parte contraente richiasta,
- visto di uno Stato terzo limitrofo di una delle due Parti, in considerazione dell'itinerario seguito dalla persona in questione come anche della data di attraversamento della frontiera.

4.2 L'ingresso o il soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiasta può essere presunto segnatamente in base a uno o più indizi qui elencati:

- documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte contraente richiasta indicante l'identità della persona in questione, in particolare licenza di condurre, libretto di navigazione, permesso di porto d'armi,
- documento di stato civile,
- titolo di soggiorno o autorizzazione di soggiorno scaduta da oltre due anni,
- fotocopia di uno dei documenti sopra elencati,
- impronte digitali dello straniero rilevate precedentemente dalla Parte richiasta,
- titolo di trasporto,
- fatture di alberghi,

- mezzi di trasporto usati dalla persona in questione, immatricolati sul territorio della Parte contraente richiesta,
- biglietto d'entrata a istituzioni pubbliche o private,
- biglietti d'appuntamento presso un medico o un dentista, ecc. ...,
- possesso da parte della persona in questione di uno scontrino di cambio,
- dichiarazioni di un agente dei servizi ufficiali,
- dichiarazioni non contraddittorie e sufficientemente dettagliate della persona in questione concernenti fatti oggettivamente verificabili,
- deposizione di testimoni attestante l'ingresso o il soggiorno sul territorio della Parte contraente richiesta, registrata in un verbale redatto dalle autorità competenti,
- dati verificabili attestanti che la persona in questione abbia ricorso ai servizi di un'agenzia di viaggio o di un passatore.

5 Condizioni di trasmissione di una domanda di transito per allontanamento o consecutiva a una misura di rifiuto d'ingresso sul territorio presa dalla Parte contraente richiedente (articolo 11)

- 5.1 La domanda di transito presentata in virtù dell'articolo 10 dell'Accordo deve contenere segnatamente le informazioni seguenti:
- dati sull'identità e la nazionalità della persona in questione,
 - natura della misura d'allontanamento di cui è oggetto,
 - documento di viaggio di cui è titolare,
 - data del viaggio, mezzo di trasporto, ora e luogo d'arrivo sul territorio della Parte contraente richiesta, ora e luogo di partenza dal territorio della Parte contraente richiesta, paese e luogo di destinazione,
 - dati sui funzionari di scorta (identità, funzione, documento di viaggio).
- 5.2 La domanda di transito è redatta su un formulario conforme al modello tipo che figura in allegato (n° 3) al presente Protocollo. Ogni voce deve essere compilata o stralciata.
- 5.3 Essa è trasmessa per telecopia, almeno 48 ore innanzi il transito nei giorni feriali, o 72 ore almeno se il transito è previsto di sabato, domenica o giorno festivo, alle autorità competenti delle Parti contraenti definite al numero 1.2 del presente Protocollo.
- 5.4 La Parte contraente richiesta risponde alla domanda nel più breve termine di tempo, il più tardi entro 24 ore i giorni feriali o entro 48 ore se la domanda è presentata di sabato, domenica o un giorno festivo.

6 Aeroporti e punti di consegna terrestri utilizzabili per la riammissione e il transito (articolo 24)

- 6.1 I cittadini delle Parti contraenti possono essere consegnati a tutti i posti di frontiera.

6.2 I cittadini degli Stati terzi possono essere consegnati ai seguenti punti di consegna:

6.2.1 Sul territorio francese

6.2.1.1 Aeroporti

- Roissy-Charles-de-Gaulle
- Marseille-Provence
- Lyon-Satolas
- Basilea-Mulhouse

6.2.1.2 Via terra

- Delle-strada (Territorio di Belfort)
- Saint-Louis-Lysbüchel (Haut-Rhin)
- Saint-Louis-Autostrada confine 10 A36 (Haut-Rhin)
- Pontarlier-stazione BCNJ (Doubs)
- Col France BCNJ (Doubs)
- Vallorbe / Losanna-stazione BCNJ (Doubs)
- La-Ferrière-sous-Jougne (Doubs)
- Genève-Cornavin BCNJ (Ain)
- Moëllsulaz (ortografia francese) (Haute-Savoie)
- Saint-Gingolph (Haute-Savoie)
- Evian-porto (Haute-Savoie)
- Saint-Julien-Bardonnex-autostrada (Haute-Savoie)
- Ferney-Voltaire (Ain)
- St.-Genis-Pouilly (Ain)
- Divonne-les-Bains (Ain)
- La Cure-Les Rousses (Giura)

6.2.2 Sul territorio svizzero

6.2.2.1 Aeroporti

- Ginevra-Cointrin
- Zurigo-Kloten
- Basilea-Mulhouse

6.2.2.2 Via terra

- Delle
- Lysbüchel
- Autostrada Saint-Louis
- Les Verrières-Neuchâtel
- Col France BCNJ
- Vallorbe-Losanna-Stazione BCNJ
- Vallorbe-strada
- Ginevra-Cornavin BCNJ

- Ginevra-Moillesulaz (ortografia elvetica)
- Bardonnex-autostrada
- Ferney-Voltaire
- Meyrin
- Chavannes-de-Bogis
- La Cure-Saint-Cergue
- Ouchy
- Saint-Gingolph

6.3 I punti d'ingresso ferroviari sono esclusi per il transito.

7 Procedura di rimborso delle spese relative alla riammissione e al transito (articolo 24)

I rimborsi di tutte le spese relative all'esecuzione delle disposizioni previste dall'Accordo anticipate dalla Parte contraente richiesta benché siano a carico della Parte contraente richiedente sono pagati nel termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura.

*Allegato 1***Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione irregolare****Domanda di riammissione di un cittadino di una Parte contraente**

Data della domanda: _____ Ora: _____

Servizio richiedente

_____ Tel.: _____ Fax: _____

Servizio destinatario

_____ Tel.: _____ Fax: _____

A Identità della persona oggetto della riammissione

Nome _____ Cognome _____

Alias _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Nazionalità _____ Doc. di viaggio n° _____

B Membro(i) della famiglia che accompagna(no) il riammesso

Nome _____ Cognome _____

Grado di parentela _____ Alias _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Nazionalità _____ Doc. di viaggio n° _____

C Mezzi che consentono di stabilire o presumere la nazionalitàDocumenti che consentono di stabilire la nazionalità¹Elementi che consentono di presumere la nazionalità¹ _____¹ Allegare le copie di questi documenti

*Allegato 2***Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica francese sulla riammissione delle persone
in situazione irregolare****Domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo**

Data della domanda: _____ Ora: _____

Servizio richiedente

Tel.: _____ Fax: _____

Servizio destinatario

Tel.: _____ Fax: _____

A Identità della persona oggetto della riammissione

Nome _____ Cognome _____

Alias _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Nazionalità _____ Doc. di viaggio n° _____

B Membro(i) della famiglia che accompagna(no) il riammesso

Nome _____ Cognome _____

Grado di parentela _____ Alias _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Nazionalità _____ Doc. di viaggio n° _____

C Documenti e vistiDocumenti¹ (di viaggio, d'identità, di nazionalità, di soggiorno)Visti¹ (data rilascio, scadenza, ecc.)Timbri di ingresso/uscita¹Altri documenti¹ _____¹ Allegare le copie di questi documenti

D Soggiorno sul territorio della Parte richiedente

Data d'ingresso

Durata del soggiorno

Data e luogo del fermo

Itinerario del viaggio

Osservazioni sulle condizioni di soggiorno

E Elementi concernenti il soggiorno sul territorio della Parte richiesta

F Modalità proposte per la riammissione

Data di consegna

Ora di consegna

Luogo di consegna

Modo di trasporto e eventualmente n° del treno o n° del volo

G Allegati

Numero di documenti

H Ricevuta della domanda

Data

Ora

Decisione presa

Accordo ☐

Rifiuto ☐

Nome e grado del funzionario

Firma

I Modalità particolari di riammissione:

J Osservazioni:

In caso di rifiuto, precisarne il motivo in allegato.

Allegato 3

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

Domanda di autorizzazione di transito per l'allontanamento di uno o più stranieri

Autorità richiedente:

Tel.:		Fax:
Domanda n°	/2000	Data:
Responsabile		

Modalità del transito:

Aeroplano ☐	Strada ☐
------------------------------------	---------------------------------

Data, ora e luogo d'arrivo sul territorio del Paese di transito:

Il	A	
Aeroporto	N° di volo	Comp. aerea
Posto frontiera	N° del veicolo	Tipo di veicolo

Data, ora e luogo di partenza dal Paese di transito:

Il	A	
Aeroporto	N° di volo	Comp. aerea
Porto	Nome della nave	Comp. marittima

Destinazione finale:

Identità dello straniero/degli stranieri allontanato/-i:

Nome	Cognome	Data e luogo di nascita	Natura della misura	Documento di viaggio

Scorta: Si ☐ No ☐

(obbligatoria se il transito è effettuato via terra)

Composizione della scorta:

Nome	Cognome	Funzione	Documento di viaggio

Osservazioni complementari eventuali:

Decisione della parte richiesta

Accordo di transito sul territorio della Parte richiesta	Si ☐	No ☐
Scorta assicurata totalmente dalla Parte richiesta	Si ☐	No ☐
Scorta assicurata totalmente dalla Parte richiedente	Si ☐	No ☐
Scorta mista	Si ☐	No ☐

Condizioni particolari per le scorte assicurate dalla Parte richiedente soltanto via terra.

In Francia, qualsiasi difficoltà o incidente deve essere segnalato allo Stato Maggiore – DCPAF, tel.: 01 49 27 41 28 o 01 49 27 41 12 o in caso d'urgenza ai servizi di polizia o unità di gendarmeria competenti per il territorio, tel.: 17.

In Svizzera, qualsiasi difficoltà o incidente deve essere segnalato all'Ufficio federale dei rifugiati¹³, Entrata, dimora e ritorno (Tel. n.: 0041 31 325 11 11) o in caso d'urgenza al comando della polizia cantonale competente per il territorio, tel.: 117.

Autorità firmataria

¹³ Ora: Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Ambito direzionale Cooperazione internazionale, Divisione Ritorno, Sezione swissREPAT, Indirizzo: casella postale 314, 8058 Zurigo-Aeroporto, Fax: ++41 /43 816 74 58, Tel: ++41 /43 816 47 55 (vedi RU 2014 4451).

